

che fate pagare ai maggiori censiti; oggi, col canone sui terreni che strappate ai proprietari...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Le diamo anche due milioni, da parte dello Stato.

CHIMIRRI. Che ci ha che fare?...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Quello non è uno spoglio.

CHIMIRRI. È anch'esso uno spoglio, onorevole ministro: perchè il danaro concesso non tornerà più nelle Casse dello Stato. Se ne accorgerà, quando le altre Provincie verranno a domandare altri milioni per costituire le loro Casse di credito agrario.

CICCOTTI. Lei ci crede ai terreni guadagnati sugli alvei?

CHIMIRRI. Io non ci credo; credo a questo: che, mentre i greti dei torrenti saranno un imbarazzo e niente altro che arena per la Cassa, diverranno una minaccia continua ed un semenzaio di servitù e di litigi pei proprietari. Ed io ripeto il mio argomento: si può modificare il Codice civile, per conseguire grandi utilità o in vista di notevoli mutamenti in alcuni rapporti sociali, ma modificarlo per queste miserie, no. (*Interruzione, a bassa voce, vicino all'oratore*).

Onorevole collega: Ella ha troppo senso giuridico per intendere i miei scrupoli e i miei argomenti. Io forse parlo al vento, ma importa poco. Era per me doveroso richiamare la vostra attenzione su questa che a me sembra una deviazione altrettanto grave quanto inutile dai sani principî del diritto. Il nostro Codice civile dice chiaro che per verificarsi il dritto del riverasco all'alluvione, occorre l'incremento insensibile e successivo. Quando queste due condizioni si verificano, il terreno guadagnato spetta al proprietario della riva, comunque avvenga o per causa naturale o per opera dei privati o dello Stato.

V'è incremento insensibile e successivo? L'alluvione è del riverasco. L'articolo 457 attribuisce allo Stato le isole e le unioni di terra, che si formano nei letti dei fiumi e torrenti navigabili: ma se si formano nei fiumi e torrenti non navigabili appartengono ai riveraschi.

Questi sono i principî e le regole dettate dal Codice civile. Volete o no osservarle?

L'alveo del torrente è demaniale finchè è coperto dalle acque dei fiumi e torrenti; a misura che l'acqua si ritira la qualità di alveo finisce e l'accessorio segue il principale. La disposizione contenuta nel nuovo testo dell'articolo 76 o innova le norme del Codice in materia di accessione ed in tal caso la novità è grave e non giustificata, o non s'intende modificare il Codice civile e l'articolo è superfluo.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare.

(*Non è presente*).

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIANTURCO, *della Commissione*. Onorevoli colleghi, il mio egregio amico Chimirri ha pronunciato una frase molto grave, dicendo che noi istituiamo una Cassa, la quale dovrebbe chiamarsi, anzichè di Credito agrario, Cassa degli spogli, perchè spogliamo i proprietari di quello, che legittimamente loro appartiene.

Ora è bene che la Camera sappia che la Commissione ha invitato l'onorevole Alessio a ritirare il suo articolo aggiuntivo, e ad accettare la formula concordata precisamente perchè la Commissione non ha voluto in nessuna maniera modificare i principî del diritto civile in questa materia. La nostra disposizione non ha dunque valore innovativo, ma semplicemente valore interpretativo: poichè la questione, che l'onorevole Alessio ha voluto risolvere per evitare future controversie giudiziarie, è stata agitata ed il mio illustre collega ed amico, l'onorevole Chimirri, giurista insigne, certamente non lo ignora, molte volte in Francia ed in Italia e venne risolta sempre nel senso da noi proposto. Il nostro Codice, seguendo la tradizione romana in materia di accessione, dice che la natura può giovare e può nuocere, cosicchè il fiume funge da censitore, come dicono le fonti.

I rivieraschi, che subiscono i danni della vicinanza del fiume, debbono profittare anche dei vantaggi; di guisa che l'alveo derelitto perchè il fiume naturalmente abbia preso un altro corso, deve esser diviso fra i riveraschi *pro modo longitudinis et latitudinis*. Questo dice il Codice, il quale prevede precisamente l'ipotesi che il fiume si formi un nuovo letto.

Ma, quando l'alveo non è derelitto dal fiume, ma è essiccato dall'opera dell'uomo per lavori di sistemazioni idrauliche, si è domandato in Francia prima, e poi in Italia, se il terreno guadagnato sul fiume, non per la natura del fiume stesso, ma per l'opera dell'uomo, appartenga a colui, il quale ha fatto l'opera necessaria per guadagnare l'alveo. (*Interruzioni*). La questione si è presentata in una famosa causa innanzi alla Cassazione di Firenze, presidente Vigliani, fra Corsini ed il Consorzio dell'Arno e di Fucecchio. Si trattava appunto di sapere se la parte di alveo, che era stata guadagnata per effetto di opere di sistemazioni idrauliche, appartenesse ai rivieraschi, o allo Stato, o al concessionario. Ebbene, la Corte di cassazione di Firenze dichiarò che non potevansi in quel caso applicare i principî del Codice civile, i quali riguardano soltanto gli alvei derelitti dei fiumi, quando il fiume, cioè